



**IV ISTITUTO COMPRENSIVO "G. LEOPARDI"
SCUOLA AD INDIRIZZO MUSICALE**

Piazza Stella Maris Rione Minissale 98125 MESSINA

Tel./Fax 0903697129 Cod.fiscale 80006720835 - Cod.meccanografico MEIC86200B

E-mail: meic86200b@istruzione.it - meic86200b@pec.istruzione.it



REGOLAMENTO IN MATERIA DI VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato dal Consiglio d'Istituto in data **01/09/2025** con delibera n.4

PREMESSA

I.C. n.4 - G. LEOPARDI - MESSINA
Prot. 0009213 del 04/09/2025
I (Uscita)

L'Istituto Comprensivo "G. Leopardi" di Messina, per le proprie peculiarità organizzative, la dislocazione dei plessi e le caratteristiche strutturali degli edifici, al fine di prevenire e tutelare il patrimonio pubblico da atti vandalici, nonché garantire maggiore attenzione alla tutela delle persone (studenti, genitori, docenti, personale ATA e ospiti) e alla sicurezza degli edifici e degli impianti, si è dotato, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità del trattamento di dati personali, di sistemi di videosorveglianza.

Poiché le immagini riguardanti le persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto al quale si riferiscono, costituiscono dati personali, la videosorveglianza dà luogo a trattamenti di dati personali e incide sul diritto alla riservatezza delle persone fisiche eventualmente presenti nell'area sottoposta a ripresa.

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento dei sistemi di videosorveglianza installati in prossimità dell'area che interessa il cortile principale del Plesso Centrale dell'I.C. "G. Leopardi" e garantisce che il trattamento dei dati personali registrati dalle videocamere si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle norme in materia di tutela dei dati personali contenute nel *Regolamento (UE) 2016/679* («Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati»), nel *D.Lgs. n. 196/2003* («Codice in materia di protezione dei dati personali») così come modificato dal *D.Lgs. n. 101/2018* («Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679»), nelle *Linee Guida 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso strumenti di videosorveglianza del Comitato europeo per la protezione dei dati*, nel *Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 del*

Garante per la Protezione dei Dati Personali, nonché nella L. n. 300/1970 («Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento»).

ART. 1 – DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- per «*dato personale*», qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- per «*trattamento*», qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- per «*banca dati*», il complesso organizzato di dati personali, formatosi attraverso le apparecchiature di registrazione e ripresa video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nelle aree interessate dalle riprese;
- per «*profilazione*», qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica;
- per «*pseudonimizzazione*», il trattamento di dati personali in modo tale che i dati personali non possano più essere attribuiti a un interessato specifico senza l'utilizzo di informazioni aggiuntive, a condizione che tali informazioni aggiuntive siano conservate separatamente e soggette a misure tecniche e organizzative intese a garantire che tali dati personali non siano attribuiti a una persona fisica identificata o identificabile;

- per «*titolare del trattamento*», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che, singolarmente o insieme ad altri, determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali; quando le finalità e i mezzi di tale trattamento sono determinati dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, il titolare del trattamento o i criteri specifici applicabili alla sua designazione possono essere stabiliti dal diritto dell'Unione o degli Stati membri;
- per «*responsabile del trattamento*», la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento;
- per «*persona autorizzata al trattamento*», la persona fisica che abbia accesso a dati personali e agisca sotto l'autorità del titolare o del responsabile del trattamento;
- per «*interessato*», la persona fisica cui si riferiscono i dati personali oggetto di trattamento;
- per «*terzo*» la persona fisica o giuridica, l'autorità pubblica, il servizio o altro organismo che non sia l'interessato, il titolare del trattamento, il responsabile del trattamento e le persone autorizzate al trattamento dei dati personali sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile;
- per «*violazione dei dati personali*», la violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- per «*comunicazione dei dati personali*», il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «*diffusione dei dati personali*», il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- per «*dato anonimo*», il dato che in origine, o a seguito di trattamento, non può essere associato a un interessato identificato o identificabile.

ART. 2 – PRINCIPI GENERALI

1. La raccolta, la registrazione, la conservazione e, in generale, l'utilizzo di immagini, configurano un trattamento di dati personali.

2. L'Istituto è il titolare del trattamento di dati personali (di seguito anche "Titolare") effettuato attraverso i sistemi di videosorveglianza, che si configura esclusivamente nell'ambito delle

proprie attività istituzionali.

3. La determinazione della dislocazione delle videocamere, delle modalità di ripresa e il trattamento dei dati raccolti vengono effettuati in osservanza dei seguenti principi.

- *Principio di liceità*: il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è lecito quando è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (di seguito «RGPD»).
- *Principio di necessità*: in applicazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e limitazione dei dati (c.d. minimizzazione dei dati) di cui all'art. 5, par. 1, lett. c) del RGPD, i sistemi di videosorveglianza, i sistemi informativi e i software utilizzati sono configurati per ridurre al minimo il trattamento dei dati personali, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità nei singoli casi possono essere realizzate tramite dati anonimi, oppure modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità. Deve essere pertanto escluso ogni uso superfluo, nonché evitati eccessi e ridondanze nei sistemi di videosorveglianza. Inoltre, qualora non sia necessario individuare gli interessati, i sistemi devono essere configurati in modo da poter impiegare solo dati anonimi con riprese di insieme, mentre il software utilizzato deve essere preventivamente impostato per cancellare periodicamente e autonomamente i dati registrati.
- *Principio di proporzionalità*: la raccolta e l'utilizzo delle immagini devono essere proporzionali agli scopi perseguiti. In applicazione dei principi di proporzionalità e necessità, nel procedere alla comparazione tra la necessità di installazione di sistemi di videosorveglianza e il grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o durante attività non soggette a pericoli tangibili o per le quali non ricorra un'effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano state valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento. Nell'uso dei dispositivi volti a riprendere, per le finalità indicate, aree esterne ad edifici, il trattamento deve essere effettuato con modalità tali da limitare l'angolo di visuale all'area effettivamente da proteggere.

- *Principio di finalità*: ai sensi dell'art. 5, par. 1, lett. b) del RGPD, i dati personali sono raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in maniera non incompatibile con tali finalità.

4. Qualora, per la natura dei dati trattati, per le modalità di trattamento o per le conseguenze che il trattamento può determinare, emergano rischi specifici per i diritti e le libertà fondamentali degli interessati, l'Istituto procederà alla realizzazione della Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati, ai sensi dell'art. 35 del RGPD.

ART. 3 – FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

1. L'installazione di sistemi di videosorveglianza da parte dell'Istituto risponde alle seguenti finalità, determinate, esplicite e legittime:

- prevenzione degli atti vandalici, in modo particolare nelle ore notturne e nei giorni di chiusura dell'Istituto;
- tutela del patrimonio pubblico dell'Istituto;
- tutela dei beni mobili presenti nei plessi dell'Istituto;
- sicurezza e incolumità degli studenti, dei docenti, del personale ATA, nonché dei frequentatori a vario titolo degli spazi dell'Istituto.

2. Sarà effettuato il trattamento dei dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità sopra elencate, registrandole sole immagini indispensabili e limitando l'angolo di visuale delle riprese. L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini rilevate non è utilizzabile per fini diversi da quelli esplicitati.

3. Come già affermato, la base giuridica del trattamento risiede nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del RGPD.

ART. 4 – SOGGETTI COINVOLTI E PRINCIPI OPERATIVI

1. Con riferimento alle operazioni di trattamento di dati personali effettuate attraverso sistemi di videosorveglianza installati presso l'Istituto, il Titolare è lo stesso Istituto, inteso come persona giuridica, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico. All'Istituto compete ogni decisione in merito alle finalità e alle modalità di trattamento, compresi gli strumenti utilizzati e le misure tecnico-organizzative (tra cui i profili di sicurezza) da adottare, nonché all'individuazione – d

seguito delineata – dei soggetti autorizzati a svolgere tali trattamenti e alla comunicazione dei dati a terzi.

2. **L'Assistente Amministrativo Cosimo Parisi**, è individuato quale soggetto designato (di seguito "Designato") a gestire le operazioni di trattamento dei dati personali effettuate attraverso i dispositivi di videosorveglianza, attenendosi a quanto previsto dalla normativa vigente e alle disposizioni del presente Regolamento. Il Designato procede al trattamento seguendo puntualmente le istruzioni impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni sopracitate. Le competenze del Designato sono disciplinate nell'atto giuridico avente forma scritta con il quale il Titolare provvede alla sua individuazione.

3. Nel caso in cui le attività di gestione e/o assistenza sui sistemi di videosorveglianza siano demandate a soggetti esterni, tramite l'affidamento di lavori, forniture, servizi, incarichi o consulenze che comportano trattamenti di dati personali per conto dell'Istituto, il Titolare procederà preventivamente alla nomina di ciascuno di essi quale responsabile del trattamento (di seguito "Responsabile"), a patto che siano in grado di presentare garanzie sufficienti circa la capacità di mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate e assicurino la tutela dei diritti degli interessati, ai sensi dell'art. 28, par. 1 del RGPD. Il Titolare e il Designato procederanno puntualmente a verificare la conformità delle operazioni di trattamento svolte dal Responsabile rispetto a quanto disciplinato nel contratto o nell'atto giuridico che lo vincola al Titolare, ai sensi dell'art. 28, par. 3 del RGPD.

4. L'individuazione delle persone autorizzate ad effettuare operazioni di trattamento di dati personali attraverso i sistemi di videosorveglianza sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile, ai sensi dell'art. 29 del RGPD, è effettuata per iscritto e con modalità tali da consentire una chiara e puntuale definizione dell'ambito di trattamento consentito a ciascuno di essi, specificando se il trattamento consiste nella sola visione delle immagini registrate o anche nell'accesso alle stesse o alla possibilità di estrarle. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, le persone autorizzate dovranno essere istruite sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente Regolamento, dovendo conformare la propria condotta al pieno rispetto del medesimo. Le persone autorizzate procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare, il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

5. Le persone autorizzate devono seguire i seguenti principi operativi nell'utilizzo di tutti i

dispositivi che garantiscono la visione, l'accesso e l'estrazione delle riprese video:

- accedere ai dispositivi utilizzando sempre le proprie credenziali, mantenendole riservate e avendo cura di non lasciarli attivi con la propria password inserita in caso di allontanamento, anche temporaneo, per evitare accessi non autorizzati e consentire sempre l'individuazione dell'autore del trattamento;
- utilizzare i dispositivi esclusivamente nell'ambito dei propri compiti e mansioni istituzionali e mantenere la massima riservatezza sui dati personali dei quali si viene a conoscenza;
- controllare e custodire i dispositivi affinché vengano ridotti al minimo i rischi di accesso non autorizzato e trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, nonché di distruzione o perdita, anche accidentale, degli stessi;
- conservare i supporti fisici ed eventualmente presidiare le modalità di accesso agli spazi online contenenti le riprese video, in modo da evitare che divengano accessibili a persone non autorizzate al trattamento dei dati personali in esse contenuti;
- provvedere alla tempestiva cancellazione delle riprese video una volta esaurite le finalità del trattamento, attenendosi ai termini e ai criteri esposti nel presente Regolamento;
- seguire le procedure indicate in caso di violazione dei dati personali, avendo cura di descrivere quanto accaduto, i dati personali e le categorie di interessati coinvolti, le eventuali misure adottate, nonché contattare il Titolare, eventuali Responsabili e il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito "RPD");
- fornire al Titolare e al Designato, su semplice richiesta e secondo le modalità indicate da questi, tutte le informazioni sulle operazioni di trattamento svolte in relazione all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza.

ART. 5 – MODALITÀ DI TRATTAMENTO

1. Le caratteristiche dell'impianto di videosorveglianza e le relative certificazioni sono descritte agli atti dell'Istituto. In ragione di nuove implementazioni, a causa di novità tecnologiche e/o per ulteriori esigenze di adempiere le finalità descritte all'art. 3, il Titolare provvederà a modificare il presente documento, previa comunicazione alle RSU e agli organi competenti.

2. L'attività di videosorveglianza e di registrazione delle immagini è svolta nella piena osservanza della normativa vigente, assicurando il rispetto dell'espresso divieto che le immagini registrate possano direttamente o indirettamente avere interferenze nella vita privata dei soggetti interessati e tutelando la dignità delle persone riprese.

3. Le videocamere installate presso i plessi dell'Istituto consentono unicamente riprese video e non effettuano registrazioni audio: di conseguenza non si configura l'ipotesi di intercettazione delle conversazioni degli interessati. La registrazione delle immagini avviene con videocamere a inquadrature fisse e angolo di visuale limitato. Si precisa che le videocamere installate all'ingresso non sono orientate sui lettori di badge né sulle postazioni di lavoro.

4. Si sottolinea che non sono state installate videocamere specificamente preordinate al controllo a distanza dell'attività del personale e di coloro che operano a vario titolo nell'Istituto. Non saranno effettuate riprese al fine di verificare l'osservanza dei doveri di diligenza, il rispetto dell'orario di lavoro e la correttezza nell'esecuzione della prestazione lavorativa o dell'attività espletata. Qualora i sistemi di videosorveglianza, installati per le finalità precedentemente elencate, comportino anche la sola possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, l'Istituto adotta le garanzie previste dall'art. 4, c. 1, della legge n. 300/1970, sottoponendo in via preventiva il progetto di installazione dei sistemi alle rappresentanze sindacali e, in mancanza di un accordo, presentando istanza alla sede territoriale dell'Ispettorato nazionale del lavoro.

4. L'Istituto informa gli interessati riguardo la presenza di sistemi di videosorveglianza mediante l'affissione, nelle aree interessate delle sedi, in prossimità del raggio d'azione delle videocamere, del modello semplificato di informativa. L'informativa deve essere collocata prima del raggio d'azione delle videocamere, avere posizionamento ed un formato tale da essere visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche in orario notturno. In presenza di più videocamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità di ripresa, potranno essere installati più cartelli informativi. L'Istituto mette a disposizione sul proprio sito web o presso gli uffici competenti la versione completa dell'informativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del RGPD.

5. Per quanto concerne le procedure operative sul trattamento si fa rinvio agli articoli successivi del Regolamento.

ART. 6 – LOCALI ADIBITI E CONSERVAZIONE DEI DATI

1. Il terminale dell'impianto di videosorveglianza è localizzato nell'edificio centrale dell'Istituto in un luogo protetto e accessibile esclusivamente alle persone autorizzate, oltre a essere oggetto di misure di sicurezza adeguate descritte più dettagliatamente nell'articolo successivo.

2. Le immagini acquisite dalle unità di ripresa possono essere esaminate, anche da remoto, esclusivamente dalle persone autorizzate. L'accesso a soggetti diversi da quelli indicati può

avvenire solo in via eccezionale e per comprovata necessità in relazione alle finalità indicate nel presente Regolamento.

3. La conservazione dei dati raccolti attraverso l'uso dei sistemi di videosorveglianza è limitata alle 6 ore successive alla rilevazione, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione o nel caso di chiusura degli edifici per le festività o altre motivazioni, circostanziate sulla base delle quali sarà estesa oltre tale periodo, nonché nel caso in cui si debba aderire a una specifica richiesta dell'autorità giudiziaria o degli organi di polizia.

4. L'impianto di videosorveglianza è programmato in modo da permettere la completa e automatica cancellazione delle immagini registrate allo scadere dei termini previsti, secondo modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

ART. 7 – MISURE DI SICUREZZA

1. I dati raccolti mediante i sistemi di videosorveglianza sono protetti da idonee misure tecniche e organizzative in grado di garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio. Tali misure, in particolare, assicurano:

- la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi;
- il ripristino tempestivo della disponibilità e dell'accesso ai dati personali in caso di incidente fisico o tecnico;
- la verifica sistematica e la valutazione periodica dell'efficacia delle misure tecniche e organizzative adottate.

Ai sensi dell'art. 32, par. 2 del RGPD, nel valutare l'adeguatezza del livello di sicurezza, l'Istituto terrà conto dei rischi correlati al trattamento, che derivano dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati dallo stesso Istituto.

A questo fine, sono adottate le seguenti specifiche misure tecniche e organizzative, che consentono al Titolare di verificare l'attività espletata da parte di chi ha accesso alle immagini e/o controllo i sistemi di videosorveglianza:

- per quanto riguarda il periodo di conservazione delle immagini, come già indicato nel precedente articolo, dovranno essere predisposte misure tecniche per la cancellazione, in forma automatica, delle registrazioni, al rigoroso scadere del termine previsto;
- nel caso di interventi derivanti da esigenze di manutenzione, sarà necessario adottare specifiche cautele, in particolare, i soggetti incaricati ad effettuare tali operazioni

potranno accedere alle immagini oggetto di ripresa solo se ciò risulti indispensabile per effettuare le necessarie verifiche tecniche, che si terranno in presenza dei soggetti dotati di credenziali di autenticazione abilitati alla visione delle immagini;

- i dispositivi di ripresa digitali, connessi a reti informatico-telematiche, dovranno essere protetti contro i rischi di accesso abusivo al sistema;
- la trasmissione tramite una rete telematica pubblica delle immagini riprese dai dispositivi di videosorveglianza sarà effettuata previa applicazione di tecniche crittografiche che ne garantiscono la riservatezza, così come per quanto concerne la trasmissione di immagini da punti di ripresa dotati di connessioni wireless.

Il Titolare e il Designato vigilano sulla condotta tenuta da chiunque agisca sotto la loro autorità e abbia accesso ai dati personali raccolti dai sistemi di videosorveglianza. Essi provvedono altresì a istruire e formare le persone autorizzate al trattamento sulle finalità e modalità del trattamento, sul corretto utilizzo delle procedure di accesso ai sistemi, sugli obblighi di custodia dei dati e, in generale, su tutti gli aspetti che possono incidere sui diritti degli interessati.

ART. 8 – ACCESSO, RICHIESTA E COMUNICAZIONE DEI DATI

1. L'accesso ai dati registrati, al fine del loro riesame, nell'arco temporale previsto per la conservazione, è consentito esclusivamente in caso di una effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento, L'accesso alle immagini è consentito esclusivamente:

- al Titolare, al Designato e alle persone autorizzate;
- a eventuali ditte o soggetti esterni incaricati alla gestione o alla manutenzione dell'impianto di videosorveglianza, in quel caso nominate quali responsabili del trattamento, entro i limiti strettamente necessari in relazione alle specifiche esigenze di funzionamento e/o manutenzione dell'impianto medesimo;
- all'interessato oggetto delle riprese, che ha presentato istanza di accesso ai dati, previo accoglimento della stessa, secondo la procedura delineata all'art. 9 del presente Regolamento e in conformità con il diritto di cui all'art. 15 del RGPD (al fine di evitare l'accesso a dati riguardanti altri soggetti, il Titolare dovrà usare un sistema di schermatura del video o altri accorgimenti tecnici idonei a oscurarli al fine di evitare l'identificazione di altre persone fisiche eventualmente presenti);
- a eventuali altri soggetti sulla base di specifiche disposizioni normative.

2. Tutti gli accessi finalizzati alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un

apposito registro degli accessi, cartaceo o digitale, conservato dal Designato, nel quale vanno riportati:

- la data e l'ora dell'accesso;
- l'individuazione dell'interessato e del terzo autorizzato;
- i dati per i quali si è svolto l'accesso;
- gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso;
- le eventuali osservazioni dell'interessato o del terzo autorizzato;
- la sottoscrizione dei medesimi.

3. La comunicazione a soggetti pubblici dei dati personali acquisiti mediante i sistemi di videosorveglianza è ammessa soltanto se prevista da norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma, la comunicazione è ammessa solo quando risulta comunque necessaria per la tutela di un preminente interesse pubblico. Sono fatte salve le forme di comunicazione dei dati richiesti, in conformità alle leggi in materia, da parte delle forze di polizia o dell'autorità giudiziaria, per la prevenzione, l'accertamento o la repressione di reati, oppure da altri organi dello Stato per finalità legate alla sicurezza nazionale e alla difesa, in conformità al dettato dell'art. 58 del D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018. La comunicazione deve essere in ogni caso autorizzata dal Titolare, ai sensi dell'art. 4 del presente Regolamento.

4. Nello specifico, qualora dovessero essere rilevate immagini di fatti che possano portare a ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza degli edifici o della tutela ambientale, le persone autorizzate dovranno dare immediata comunicazione al Dirigente Scolastico. Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere soltanto gli organi di polizia e l'autorità giudiziaria.

5. I dati personali oggetto delle registrazioni non saranno in alcun caso soggetti a forme di diffusione generalizzata.

ART. 9 – DIRITTI DELL'INTERESSATO

1. In relazione al trattamento dei dati personali che lo riguardano, l'interessato, ai sensi degli artt. 15 e ss. del RGPD, su presentazione di apposita istanza, ha diritto:

- di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tale circostanza, ottenere l'accesso agli stessi;

- ad essere informato sulle finalità e modalità del trattamento, sugli eventuali destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali potranno essere comunicati, sul periodo di conservazione dei dati personali;
- di richiedere la cancellazione dei dati, qualora sussista uno dei motivi di cui all'art. 17 del RGDP, la trasformazione in forma anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- di opporsi, in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ai sensi dell'art. 21 del RGPD.

2. L'istanza per l'esercizio dei diritti dell'interessato è presentata direttamente al titolare del trattamento, contattabile all'indirizzo e-mail meic86200b@istruzione.it, o anche al RPD, contattabile all'indirizzo ignazio.larosa@euservice.it.

3. Nel caso di richiesta di accesso alle immagini registrate, l'interessato dovrà provvedere ad indicare:

- il luogo, la data e la fascia oraria della possibile ripresa;
- l'abbigliamento indossato al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale presenza di accompagnatori al momento della possibile ripresa;
- l'eventuale attività svolta al momento della possibile ripresa;
- eventuali ulteriori elementi utili alla sua identificazione.

4. Il Designato accerterà l'effettiva esistenza delle immagini e ne darà comunicazione al richiedente, fissando altresì il giorno, l'ora e il luogo in cui l'interessato potrà prendere visione delle immagini che lo riguardano. Qualora, ai sensi dell'art. 15, par. 3, del RGPD, l'interessato chieda di ottenere una copia dei dati personali oggetto di trattamento, si procederà al rilascio dei file contenenti le immagini in un formato elettronico di uso comune, previo oscuramento dei dati identificativi riferiti alle altre persone fisiche eventualmente presenti al momento della ripresa, in ossequio alla previsione di cui all'art. 15, par. 4 del RGPD.

5. Nel caso di esito negativo dell'istanza, l'interessato può presentare [reclamo](#) al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

ART. 10 – MEZZI DI RICORSO, TUTELA AMMINISTRATIVA E TUTELA GIURISDIZIONALE

Per quanto concerne il diritto di proporre reclamo o segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali, nonché con riferimento a ogni altro profilo di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto disposto dagli artt. 77 e ss. del RGPD e al D. Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018.

ART. 11 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento è adottato con delibera del Consiglio di Istituto n. 4 del 01.09.2025, entra in vigore il 02.09.2025 e manterrà la propria validità fino a nuova deliberazione del Consiglio di Istituto.

2. L'entrata in funzione dell'impianto di videosorveglianza è resa pubblica attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale e all'Albo Pretorio del presente provvedimento, nonché per mezzo dell'installazione dei cartelli informativi presso le aree sorvegliate.

ALLEGATO – INFORMATIVA

Informativa sul trattamento dei dati personali attraverso l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza ai sensi degli artt. 13-14 del Regolamento (UE) 2016/679

L'Istituto Comprensivo "G.Leopardi", in qualità di titolare del trattamento, informa che tratterà i dati personali degli interessati connessi all'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, installati presso i vari plessi, in base a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito «RGPD»), dal D.Lgs. n. 196/2003 così come modificato dal D.Lgs. n. 101/2018 (di seguito «Codice privacy»), dalle Linee Guide 3/2019 sul trattamento di dati personali attraverso strumenti di videosorveglianza del Comitato europeo per la protezione dei dati, nonché dal Provvedimento in materia di videosorveglianza del 8 aprile 2010 del Garante per la protezione dei dati personali.

La presente informativa integra l'informativa semplificata fornita attraverso i cartelli posti in corrispondenza delle videocamere.

1. Titolare del trattamento

Il titolare del trattamento è l'Istituto Comprensivo "G. Leopardi" (di seguito «Istituto»), con sede in MESSINA, rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico, Dott.ssa Ersilia Caputo.

2. Responsabile della protezione dei dati

Il responsabile della protezione dei dati (di seguito «RPD») del presente Istituto è il dott. Ignazio La Rosa, contattabile all'indirizzo e-mail ignazio.larosa@euservice.it.

3. Categorie di dati personali trattati

I dati personali degli interessati, raccolti e trattati dall'Istituto attraverso l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, sono le immagini rilevate attraverso lo stesso.

4. Finalità e base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali è necessario per garantire la sicurezza e la tutela del patrimonio immobiliare e dei beni mobili dell'Istituto, agendo da deterrente verso il compimento di atti vandalici. Il trattamento è altresì necessario per garantire l'incolumità e la sicurezza degli studenti, dei docenti, del personale ATA, nonché dei frequentatori a vario titolo degli spazi dell'Istituto.

La base giuridica del trattamento è costituita dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del RGPD.

5. Modalità di trattamento

In relazione alle finalità sopra indicate, il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, par. 1 del RGPD, mediante l'impiego di strumenti informatici e/o telematici e non, in maniera pertinente e limitata a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati e, comunque, in modo da garantire la massima sicurezza e riservatezza in piena conformità alla normativa vigente.

I dati personali degli interessati saranno conservati pressol'Istituto nel rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione in relazione a festività o chiusura delle sedi, nonché nel caso in cui si debba aderire a una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria. Trascorso tale periodo, si provvederà alla cancellazione degli stessi

mediante sovrascrittura.

6. Comunicazione dei dati

Per il perseguimento delle finalità sopra indicate, i dati personali degli interessati potranno essere comunicati ai dipendenti del titolare del trattamento, che operano in qualità di persone autorizzate al trattamento, ai sensi dell'art. 29 del RGPD.

I dati personali degli interessati potranno altresì essere comunicati a persone fisiche o giuridiche che collaborano con l'Istituto per le finalità sopra indicate. Questi soggetti agiranno in qualità di responsabili del trattamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del RGPD. Le immagini non saranno in alcun modo comunicate o diffuse a terzi non individuati e autorizzati, se non per rispondere a eventuali richieste da parte degli organi di polizia o dell'autorità giudiziaria.

I dati personali degli interessati non saranno oggetto di trasferimento verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

7. Diritti degli interessati

Gli interessati, ai sensi degli artt. 15 e ss. del RGPD, hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento, in qualsiasi momento, l'accesso ai propri dati personali, la cancellazione degli stessi e, nei casi previsti, di opporsi al loro trattamento o ottenerne la limitazione, nonché ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico una copia dei dati che lo riguardano.

Trattandosi di dati trattati tramite i sistemi di videosorveglianza non è in concreto esercitabile il diritto di rettifica, in quanto si tratta di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo.

I diritti possono essere esercitati contattando il titolare del trattamento all'indirizzo e-mail meic86200b@istruzione.it.

L'interessato ha in ogni caso il diritto di proporre [reclamo](#) al Garante per la protezione dei dati personali per lamentare una violazione della normativa vigente.